Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 Roma - Mercoledì, 4 febbraio Numero 28

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* del corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' ***Amministrazione*** **della** ***Gazzetta Ufficiale*** presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Il R. decreto-legge 11 gennaio 1920, che modifica il disposto del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1915, n. 1502, per quanto riguarda la firma dei buoni in valuta estera, deve intendersi inserito col numero 5, nella raccolta del corrente anno, anzichè col n. 25 come erroneamente venne pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 gennaio u. s., n. 16.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2610 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto del Nostro Luogotenente 1° agosto 1918, n. 1096;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto del Nostro Luogotenente in data 1° agosto 1918, n. 1096, concernente il trattamento economico spettante, durante le licenze, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti, è abrogato dal 1° ottobre 1919.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2611 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani messi a disposizione del Governo della Czecoslovacchia, per prestare servizio nell'esercito czecoslovacco, dal giorno in cui cominciarono a percepire a carico del bilancio czecoslovacco le speciali competenze convenute fra i Governi italiano e czecoslovacco, e per tutto il tempo in cui conservarono e conserveranno tali competenze, non hanno diritto ad alcun assegno, nè ad alcuna indennità a carico del bilancio italiano.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2612 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2262;

Considerato che non tutti i concorsi aperti in applicazione dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1793 e numero 1794 sono stati esplotati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1919 di cui all'articolo unico del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2262, è prorogato al 29 febbraio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 53 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di provisione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 60-*bis*. Spese per la guerra	230,000,000 —
Cap. n. 60-*quater* Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	120,000,000 —
Cap. n. 60-*bis*-B. Spese per la gestione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie, ecc. . . .	30,000,000 —
Cap. n. 60 v-A. (Di nuova istituzione). Spese per nuovi impianti nello stabilimento poligrafico dell'Amministrazione della guerra . .	1.300,000 —
	381,300,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 54 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 247-*quinquies* « Spese inerenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 24 novembre 1919, n. 2169, concernente l'imposta sul patrimonio », con lo stanziamento di lire un milione cinquecentomila (L. 1.500.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 56 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 36. Soprassoldo e indennità agli equipaggi delle navi mercantili, ecc.	8.200.000
Cap. n. 37. Liquidazione definitiva delle indennità dovute per infortuni mortali, ecc.	2.518.500
Cap. n. 42. Liquidazione definitiva dei danni occorsi per rischi di guerra, ecc.	316.500
Cap. n. 43. Spese concernenti il traffico marittimo, ecc.	269.300.000
	280.335.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 57 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 14 febbraio 1918, numero 277, 23 marzo 1919, n. 508 e 18 maggio 1919, n. 796, relativi a provvedimenti per indennizzare i privati, che nell'interesse e per conto di Amministrazioni provinciali, provvedono al servizio di assistenza manicomiale, nei limiti delle perdite sofferte in conseguenza di tale gestione e debitamente dimostrati, dal 1° gennaio 1916 in poi:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796 sono estese ai disavanzi di gestione sino al 31 gennaio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 58 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre la somma di lire 80 milioni autorizzata con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, per le spese di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale stesso, è autorizzato un nuovo fondo di lire 80 milioni, per le spese medesime.

Art. 2.

Il detto fondo di lire 80 milioni sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate con decreto del ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — NAVA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 59 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1415;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per le terre liberate, di concerto coi ministri per la giustizia e gli affari di culto, e per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto n. 1514, del 15 agosto 1919, contenente norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani o parte di essi serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi o studi commerciali o professionali, sono applicabili alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza che furono soggetti a occupazione del nemico, ovvero vennero sgombrati totalmente o parzialmente in dipendenza delle operazioni di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — NAVA — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2535. **Regio decreto 21 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bernate Ticino (Milano) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000

N. 2536. **Regio decreto 21 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ispani (Salerno) di applicare per l'anno 1919, la tassa di famiglia col minimo imponibile di L. 200.

N. 2579. **Regio decreto 14 agosto 1919**, col quale sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, dal 1° ottobre 1919, viene aumentata la retta del Regio Collegio delle Fanciulle di Milano.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: Gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: Gr. uff. Francesco Mazzinghi - Comm. Gerolamo Biscaro - Gr. uff. Ernesto Filipponi.

Membri supplenti: Gr. uff. Enrico Avet - Comm. Osvaldo Paladini.

Commissario del Governo: Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: Comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: Cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimazione per la cattura del piroscafo *Atlanta* o *Stella Polare*.

Udita la relazione della causa fatta dal gr. uff. Mazzinghi;

Sentito l'avv. Antonio Feder, il quale si riporta alle conclusioni scritte e ne chiede l'accoglimento;

Sentito il commissario del Governo, il quale ha concluso perchè si dichiari legittima la cattura della nave *Atlanta* e *Stella Polare* e pronunciarne la confisca;

Ritenuto in fatto:

ai primi del 1915 il signor Davide Della Porta, presidente della Società importazione carni di Venezia informava il Ministero della marina che la Società da lui rappresentata intendeva acquistare dei piroscafi muniti di frigorifero e chiedeva se il Ministero sarebbe stato disposto ad effettuarne la requisizione.

Nel corso delle pratiche il Della Porta precisava trattarsi di due piroscafi austro-ungarici *Atlanta* ed *Eugenia*, fermi a Buenos Ayres, ed otteneva affidamenti circa la loro requisizione.

Il 18 maggio 1915 in Buenos Ayres veniva stipulato l'atto di vendita dei due piroscafi per le somme di L. 2.100.000 e L. 1.900.000 rispettivamente dalla Società anonima l'Unione adriatica di navigazione anteriormente austro-americana e fratelli Cosulich avente sede in Trieste a favore della Società Dodero Hermanos che nell'atto stesso dichiarava di procedere all'acquisto per conto ed ordine della Società importazioni carni di Venezia. Nel contratto non fu fatto cenno di alcuna modalità di pagamento.

Il piroscafo *Atlanta* inalberava la bandiera italiana e munito di passavanti provvisorio rilasciato dal R. console d'Italia a Buenos Ayres col nome di *Stella Polare* il 24 maggio 1915, quando cioè già era proclamato lo stato di guerra fra l'Italia e l'Austria-Ungheria partì da Buenos Ayres requisito dal R. console nel giugno 1915 diretto a Genova ove giunse il 12 luglio.

Il piroscafo continuò a navigare in istato di requisizione e di noleggio per conto della R. marina mentre si svolgevano le pratiche per la nazionalizzazione.

Intanto dal controllo postale degli alleati veniva intercettata una lettera datata Lucerna 17 settembre 1915, diretta dal signor Oscar Cosulich al signor Howard Phelps della ditta Phelps Brothers & C. di New York, nella quale il signor Cosulich informando il signor Phelps della vendita dei due piroscafi assicurava che le azioni della S. I. C. erano interamente nelle mani dello scrivente Oscar Cosulich e che il prezzo dei due piroscafi *Atlanta* ed *Eugenia* non era stato pagato essendo i compratori tuttora debitori del prezzo di acquisto come mutualmente convenuto fra le parti. Soggiungeva il signor Cosulich che era stato inoltre convenuto che la S. I. C. avrebbe dovuto rimettere alla Società venditrice qualsiasi reddito netto proveniente dall'esercizio dei piroscafi formalmente in diminuzione del prezzo di vendita ancora dovuto; e per tanto in previsione di una proibizione per legge di pagamenti a sudditi austriaci per parte di sudditi italiani, partecipava al signor Phelps un assesta-

mento da lui combinato nel senso che fosse inserito nei libri della S. I. C. il trasferimento del credito della Società venditrice in favore della Ditta Messieurs Phelps Brothers & C. anticipando la comunicazione al 18 maggio 1915, giorno della consegna dei piroscafi.

Ricevuta comunicazione di tale lettera il Governo italiano negò la nazionalizzazione dei due piroscafi per la quale erano in corso gli atti presso la capitaneria di porto di Venezia ed i piroscafi stessi con decreto Luogotenenziale 16 aprile 1916 furono posti sotto sequestro non giudicandosene valida la vendita perchè simulata e considerandoli quindi come tuttora appartenenti alla Società austriaca Unione austriaca di navigazione.

Riconosciuta posteriormente la inapplicabilità del sequestro per la inesistenza della necessaria condizione che i due piroscafi fossero stati presenti all'inizio delle ostilità in un porto italiano o delle colonie, il Ministero della marina con nota 11 giugno 1918, comunicando il rapporto del controllo postale interalleato e le unitevi copie di lettere inviate dal sig. Cosulich alla ditta Phelps, dichiarava al commissario del Governo presso questa Commissione di procedere alla cattura dei due piroscafi.

In seguito ad istanza del commissario del Governo questa Commissione, con deliberazione 21 luglio e 2 agosto 1918, ritenuto che all'apertura del giudizio sulla cattura delle navi faceva ostacolo lo stato di sequestro in cui queste giuridicamente, trovavansi, rinviava gli atti al Ministero, il quale promuoveva allora la revoca del sequestro che veniva disposto a tutti gli effetti con decreto Luogotenenziale del 4 agosto 1918.

Dopo di che la Commissione iniziava il giudizio per la legittimazione della cattura dei due piroscafi e nell'adunanza del 10 agosto 1918 deliberava di procedere ai necessari atti istruttori.

L'istruttoria, durante la quale furono raccolte numerose testimonianze particolarmente a Venezia, e vennero acquisiti al procedimento i copia-lettere della S. I. C. e del sig. Della Porta, i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione della S. I. C. e numerosissimi altri documenti sequestrati in occasione di perquisizioni operate il 29 dicembre 1915 a Venezia ed a Milano presso la S. I. C. ed il sig. Della Porta fu dichiarata chiusa con ordinanza presidenziale del 14 aprile 1919.

Dal complesso dei documenti e delle testimonianze è dimostrato che la Unione austriaca di navigazione, con sede in Trieste, è emanazione dei fratelli Cosulich, i quali la fondarono nel 1903 con la trasformazione della « Austro-americana e Fratelli Cosulich », di cui erano i principali interessati. Direttori dell'Unione erano infatti nel 1915 i fratelli Alberto e Callisto Cosulich, mentre tutti gli affari di essa erano effettivamente trattati dal figlio del secondo e cioè Oscar Cosulich. Col nome dei fratelli Cosulich, e più particolarmente con quello di Oscar Cosulich, si identificano tanto la società Unione austriaca di navigazione, come la precedente da cui questa ha avuto origine.

Emanazione dei fratelli Cosulich risulta del pari la Società anonima importazione carni, costituitasi in Venezia mediante atto 18 dicembre 1911, collo scopo della importazione e del commercio delle carni fresche e congelate e dei sottoprodotti animali e col capitale azionario iniziale di L. 100 mila.

Furono infatti i fratelli Cosulich che, avendo stipulato dei forti contratti in America per acquisto di carne congelata e non potendo più smaltirla nel territorio dell'Impero austro-ungarico in seguito ad un sopravvenuto divieto d'importazione, costituirono, per il tramite del loro agente a Venezia cav. Davide Della Porta, la S. I. C. assumendosene il finanziamento e la direzione effettiva nominalmente affidata al Della Porta, controllandone i bilanci, sostenendone le passività nè più nè meno come cosa di loro assoluta ed esclusiva spettanza.

Essi provvidero poi alla costruzione di un frigorifero a San Basilio, fornendo i capitali relativi e promovendo l'aumento a L. 500 mila del capitale azionario della S. I. C., la quale aggiunse ai suoi scopi sociali « la costruzione e l'esercizio di magazzini frigoriferi e di qualsiasi altro impianto affine dell'industria del freddo, nonchè l'acquisto e il noleggio di vapori frigoriferi ».

Tanto il capitale azionario iniziale, quanto quello portato successivamente in aumento rimasero nelle mani dei Cosulich, risultando che le azioni sottoscritte dal Della Porta e da pochi amici o dipendenti di lui e dei Cosulich non furono pagate, nè ritirate dai sottoscrittori, i quali non furono che dei prestanomi.

Tali erano i rapporti fra la S. I. C. e i fratelli Cosulich quando si svolvero e compirono le trattative per l'acquisto dei due vapori.

La versione ufficiale dell'affare risultante dai verbali delle riunioni tenute dal Consiglio di amministrazione della S. I. C. fra il 29 gennaio e il 30 novembre 1915 tenderebbe a fare apparire la vendita come effettiva e reale, tanto nel suo aspetto giuridico, che nelle conseguenze economiche, e invero dagli atti ufficiali della S. I. C. e dalle deposizioni di consiglieri e dirigenti della Società stessa non potevasi attendere che la cosa fosse prospettata sotto altro aspetto.

Ma a parte l'assoluta dipendenza della Società acquirente dai fratelli Cosulich e quindi dall'Unione austriaca di navigazione, dipendenza che dà di per sè stessa un carattere ben lontano da una libera contrattazione fra interessi indipendenti, il vero carattere della vendita è messo ben altrimenti in luce dalle carte e corrispondenze private sequestrate a Milano presso il cav. Della Porta.

Tali carte e corrispondenze confermano quanto già si desumeva dalla lettera alla Ditta Phelps intercettata dal controllo postale interalleato, dimostrando che i fratelli Cosulich continuarono a considerare come propri i due piroscafi anche dopo la vendita, e ad occuparsi di essi e della loro gestione per quanto lo consentiva loro lo stato di guerra esistente fra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

Infatti il signor Antonio Cosulich di Buenos Ayres, dopo la partenza dei piroscafi da quel porto, scriveva al cav. Della Porta dandogli dettagliate istruzioni sulla gestione dei vapori, sulla scelta della persona da assumere a Venezia come capitano ispettore, sulle provviste riparazioni da farsi all'estero, sulla assicurazione delle navi, sulla rimessa alla Ditta Phelps del prezzo di noleggio di esse ed invitandolo a tenere informati la Ditta Dodero Hermanos di tutti i movimenti dei due vapori, ad inviare mensilmente un resoconto dello stato finanziario ai signori A. Natural Le Coultre e C. di Ginevra, a cui lo stesso Cosulich scrive con lo stesso corriere, a fornire a lui Cosulich i dettagli dal lato finanziario della S. I. C. ed a rimettergli copia del contratto di noleggio.

E scrive ancora successivamente, sempre al Della Porta, presentandogli il sig. Dodero, della Ditta Dodero Hermanos, lo stesso che intervenne per mandato della S. I. C. nell'atto di acquisto dei due piroscafi e soggiungendo che, come è noto al Della Porta, i Cosulich avevano affidato al signor Dodero gli interessi della S. I. C. mettendolo al corrente della transazione.

A sua volta il Della Porta, ancora nel novembre 1915, e cioè poco prima delle perquisizioni operate a carico di lui e della S. I. C., scrive al Cosulich Antonio dandogli notizie dei due vapori, e ciò smentisce completamente la sua protesta, inscritta nel verbale di perquisizione, di non avere mai avuto dopo il 23 maggio 1915, alcun rapporto nè personale, nè per iscritto, nè finanziariamente, nè direttamente, nè indirettamente con l'Austro-Americana.

Diretti rapporti invece egli ebbe anche indubbiamente con i Cosulich di Trieste, poichè in sue mani sono state rinvenute delle carte che trattano di diverse combinazioni finanziarie formulate per contestare la realtà della vendita, e che non possono provenire che dai Cosulich.

Giova appena accennare che le suddette combinazioni finanziarie per il pagamento dei due vapori erano fittizie, non essendo in esse effettivamente intervenuta la Ditta Phelps, a cui i Cosulich, come risulta dai termini della lettera sequestrata dal controllo postale interalleato, scrivevano per la prima volta nel settembre 1915, chiedendole di accettare la parte di intermediaria per la riscossione dell'utile netto della gestione dei piroscafi.

Queste le risultanze dell'istruttoria le quali determinano:

Che la Società anonima importazione carni acquirente dei piroscafi *Atlanta* ed *Eugenia* era completamente in mano dei venditori fratelli Cosulich i quali l'avevano costituita e l'esercitavano per i loro interessi con i capitali propri e valendosi di prestanomi;

Che i piroscafi furono acquistati per conto della S. I. C. dai fratelli Dodero, agenti della Unione austriaca di navigazione a Buenos Ayres, ai quali gli interessi della S. I. C. erano stati affidati dagli stessi fratelli Cosulich che il prezzo dei due piroscafi non fu pagato nè garantito dalla S. I. C.

Chè da parte della Società venditrice era inteso che essa conservava il controllo sulla gestione dei piroscafi e ne avrebbe riscosso l'utile netto formalmente in sconto del prezzo di acquisto:

Che per garantire i pagamenti, avrebbe dovuto figurare come creditrice nei libri della S. I. C. di cui il venditore sino alla nostra entrata in guerra controllava, modificava ed approvava le operazioni e i bilanci, la Ditta Phelps Brothers & C. di New York e che a tale uopo furono escogitate fra i Cosulich e il Della Porta diverse successive combinazioni finanziarie, dimostrate fittizie;

Che infine l'autorizzazione provvisoria ad inalberare la bandiera nazionale fu accordata dal R. console ai due piroscafi *Atlanta* ed *Eugenia* il 24 maggio 1915, e cioè in data posteriore alla proclamazione di guerra fra l'Italia e l'Austria-Ungheria:

IN DIRITTO:

Considerato innanzitutto, che non può essere ammessa l'eccezione pregiudiziale di non competenza della Commissione sollevata dalla difesa nella discussione orale e motivata con l'assunto che sia il piroscafo di proprietà della Società anonima importazione carni o dei signori Cosulich e che si tratti quindi in ogni caso di Ditta armatrice italiana e non nemica. Ove pure la nazionalità italiana del proprietario fosse condizione sufficiente a stabilire la invalidità della cattura spetterebbe unicamente alla Commissione delle prede il riconoscerlo e dichiararlo; la determinazione del carattere nemico della nave costituisce infatti uno degli elementi del giudizio e come tale non può essere sottratto all'indagine del giudice ed al suo pronunciato;

Considerato che non può essere neanche accolta l'eccezione pregiudiziale presentata dalla difesa nella discussione orale e tendente ad affermare la incostituzionalità del provvedimento di cattura disposto dopo che, con decreto Luogotenenziale del 4 agosto 1918 fu revocato il sequestro del piroscafo. Ed invero la cattura consiste nell'esercizio del diritto che spetta al belligerante di impadronirsi della proprietà privata nemica che galleggi sul mare. Comunque il belligerante eserciti questo diritto, la cattura è perfetta, e se essa generalmente per le circostanze in cui si effettua richiede l'intervento di una mano armata, questo intervento non è essenzialmente richiesto per la validità della cattura. Oltre che dai principî generali del diritto internazionale, ciò è confermato dall'art. 8 delle norme per l'esercizio di preda, il quale non pone limitazione alla pratica esplicazione di questo diritto.

Considerato che il momento in cui fu inalberata la bandiera italiana, posteriore all'inizio delle ostilità, stabilisce una presunzione di frode nel cambiamento di bandiera a termini dell'art. 18 delle norme per l'esercizio del diritto di preda.

Considerato che a parte la detta presunzione da tutti gli atti del processo risulta simulata la vendita del piroscafo *Stella Polare* ex-*Atlanta* fatta dall'Unione austriaca di navigazione alla S. I. C. la quale, del resto, non era che una emanazione dei fratelli Cosulich, principali interessati e dirigenti dell'unione suddetta.

Ove pure non esistessero le testimonianze ricevute e le risultanze dei documenti acquisiti al processo basterebbe in fatti a dimostrarlo la lettera datata da Lucerna il 17 settembre 1915 diretta dal signor Oscar Cosulich al sig. Howard Phelps, e nella quale è confermato che le azioni della S. I. C. erano tutte in mano dello scrivente sig. Oscar Cosulich, che il prezzo dei due piroscafi non era stato pagato, e che il reddito netto sarebbe stato rimesso alla Società venditrice « formalmente » in diminuzione del prezzo di vendita ancora dovuto; il che non può lasciar dubbio all'interpretazione che in sostanza il reddito netto tornava alla Ditta figurativamente venditrice quale utile normale dell'esercizio del piroscafo il quale rimaneva di sua proprietà.

Nè questa vendita fittizia può apparire un atto senza scopo. Lo stato di guerra, per la diversa condizione dei belligeranti sul mare, condannava a rimanere inoperose le navi battenti bandiera austro-ungarica.

Qualunque soluzione che permettesse alle navi stesse di navigare, avrebbe tolto dalla immobilizzazione il capitale in esse investito e attenuato per la Società armatrice i gravi danni che lo stato di guerra ad essa arrecava.

E la esistenza in Italia, allora neutrale, di una Società emanazione dei principali interessi della Società armatrice, facilitava la finzione e garantiva completamente a quest'ultima Società la conservazione di quella parte del suo patrimonio navale che il piroscafo rappresentava.

La Commissione riconosce nei signori Cosulich la origine e la nazionalità italiana, ed ammette che la speciale condizione in cui essi si trovarono, specialmente durante la guerra, quando più incalzava il regime di oppressione austriaca, non consentiva ad essi la libera espressione dei loro sentimenti.

Ammette altresì nella Unione austriaca di navigazione la prevalenza degli interessi italiani delle regioni ora redente.

Ma la cittadinanza italiana dei signori Cosulich e il carattere italiano della Società armatrice predetta hanno assunto un valore giuridico posteriormente alla cattura, e, d'altra parte, come espressamente dichiara l'art. 17 delle norme stesse, la nazionalità della nave è determinata dalla bandiera che essa ha il diritto di inalberare. Presso altre legislazioni la nazionalità della nave è accertata in relazione con quella dei proprietari, ma in base alla nostra legislazione, come risulta dal capoverso del citato art. 17, si deve avere riguardo alla nazionalità del proprietario solo nel caso in cui la nave non abbia diritto di usare una bandiera determinata.

E nel caso dell'*Atlanta* la bandiera che essa aveva il diritto di battere era quella austro-ungarica, cioè la bandiera nemica.

Non può opporsi per altro che la nave ora già stata munita di passavanti provvisorio e quindi era virtualmente passata alla bandiera italiana.

Tutti gli atti della pubblica autorità hanno valore in quanto siano regolarmente determinati ed emanati, mentre invece nel caso in questione l'atto venne fondato su di un errore provocato dalla parte in causa.

Del resto il passavanti provvisorio, il quale non ha carattere e valore definitivo, perdette sin dalla origine ogni valore col diniego della nazionalizzazione italiana dichiarata con decreto Luogotenenziale del 16 aprile 1916.

Nè può opporsi che la nave non fosse suscettibile di cattura perchè al momento in cui fu stipulato l'atto di vendita si trovava a Buenos Ayres, cioè in acque territoriali neutrali.

Non è lecito esercitare il diritto di preda nelle acque territoriali neutrali sino a che in esse la nave si trovi; la temporanea permanenza in tali acque non muta il carattere della nave nemica, ma costituisce una circostanza accidentale i cui effetti si esauriscono con essa;

Nè può evidentemente menomare il diritto del belligerante stesso. Ciò non ebbe luogo nel caso in questione per un'astuzia del belligerante, cioè dell'Italia, allo scopo di aver modo di sottrarre la nave alla salvaguardia e tutela dello Stato neutrale, ma in una astuzia tentata per proprio esclusivo vantaggio della Società proprietaria della nave, e sulla Società proprietaria devono ricadere tutte le conseguenze dei suoi atti;

Considerato, quindi che al momento in cui sorse il diritto della cattura, il piroscafo aveva il carattere di nave nemica, e si trovava nelle condizioni richieste perchè la cattura venisse esercitata;

Considerato che l'art. 4 del decreto Luogotenenziale n. 1014 del

1915, invocato dalla difesa si riferisce alle navi mercantili nemiche presenti nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie allo scoppio delle ostilità sequestrate con obbligato di restituzione e confiscate per rappresaglia agli atti ostili contrari al diritto internazionale, non a quelle catturate per diritto di preda, e confiscabili per simulazione nel cambiamento di nazionalità;

Che, quindi, non sono da accogliersi le istanze fatte dalla difesa della parte ricorrente in via principale, in via subordinata e in via subordinatissima;

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione, letti ed applicati l'art. 8 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale n. 660 del 15 marzo 1917 e l'art. 22 del regolamento interno della Commissione;

Dichiara legittima la cattura del piroscafo *Stella polare* ex-*Atlanta* e ne ordina la confisca a tutti gli effetti di legge;

Così deciso nell'udienza del 20 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzighi - Biscaro - Filipponi - Aret - Paladini - Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato.

Con R. decreto 28 dicembre 1919 sono state accettate le dimissioni da membro del Consiglio provinciale di sanità di Como del sig. dott. Alberto Torre ed è stato nominato in sua sostituzione il sig. De Marchi cav. Gaudenzio.

Con R. decreto 28 dicembre 1919, gli onorevoli Nunziante Di San Ferdinando marchese Ferdinando e De Capitani D'Arzago marchese Giuseppe, deputati al Parlamento, sono stati nominati membri del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, per il quadriennio 1920-923.

Con decreto Ministeriale 30 dicembre 1919 è stata indetta la prima sessione ordinaria del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, pei mesi da gennaio a giugno 1920.

Con decreto Ministeriale 30 dicembre 1919, gli onorevoli gr. uff. dott. Alberto Dallolio, senatore del Regno e dott. Giuseppe Faranda, deputato al Parlamento, sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, per la prima sessione ordinaria 1920

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 3 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79 96	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.43	—

Corso medio dei cambi

del giorno 3 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 121,92 — Londra 57,73 — Svizzera 291,75 — New York 16,95 — Oro 228,89.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 20 luglio 1918.

Pensioni civili.

Beggiato Alessandro, professore, L. 4329 — Rossi Adelaide, ved. Verde, L. 2419 — Iannelli Adelaide, ved. Buonocore, L. 440 — Modena Ada, ved. Moscati, L. 669,33 — Filippini Giuseppe, operaio d'artiglieria, L. 965 — Fanelli Anna, ved. Segesto, L. 294,66 — Della Rocca Settimio, ing. genio civile, L. 4003 — Pollano Giovanna, ved. Pagliuzzi, L. 1576 — Orlando Francesca, ved. Losito, L. 294,66 — Frigerio Felice, usciere, L. 1382 — Tobino Elisa, ved. Bosco, L. 990 — Bellotti Carmela, ved. Montefusco, L. 736,66 — Cappellotto Giovanni, verif. metrico, L. 652 34 in aumento di L. 521,66.

Odierno Vincenzo, agente genio civile (indennità), L. 9020 — Balbi Giuseppe, operaio marina, L. 1000 — De Vincentiis Anna, ved. Manzoni, L. 1130,33 — Piccione Provvidenza, ved. Vizzini, lire 998,66 — Sperti Antonio, ispettore ferrovie, L. 2060,02 a carico dello Stato, L. 2498,98 a carico delle ferrovie dello Stato — Bianchi Felice, cassiere dogana, L. 3203 — Bucalossi Luigi, ufficiale di ragioneria, L. 3260 — Ruggia Egidio, operaio marina, L. 897,50 — D'Orto Annunziata, ved. Amato, negativo — Legati Emilia ved. Paratella, L. 631,33 — Benazzato Luigi, giudice, L. 2701 — Castelli Teresa, ved. Bardelli (indennità), L. 6120 — Di Benedetto Maria, ved. Moscato, L. 1214 — Lubrano Rachele, ved. Celotto, L. 220 66 — Rapisardi Maria, ved. Pandolfo L. 640.

Pensioni militari.

Cavallucci Camillo, maggiore veterinario, L. 3477 — Piazzesi Andrea, capitano cavalleria, L. 2224 — Baglioni Torquato, maresciallo maggiore, L. 1762,95 — Romeo Ettore, id., L. 1762,95 — Montanaro Agostino, id., L. 1762,95 — Magri Gaetano, id., lire 1762,95 — Forti Valentino, id., L. 1882,74 — Deserio Vito, maresciallo guardie città, L. 2338,74 — Cordaro Salvatore, id. lire 1479,67 — Biaciutti Luigi, id., L. 1905 — Bottiglieri Amato, id., L. 1905 — Pelosi Aniello, guardia carceri, L. 1200 — Labate Paolo, id., L. 787,50 — Federici Silvia, ved. Secretano, L. 2866,66 — Furno Giovannina, ved. Muzzini, L. 346,66 — Soldi Lucia, ved. Boccia, L. 2040 — Canzano Palma, ved. Leardi, L. 1000 — Armanini Maria, ved. Messori, L. 1208,66 — Pignatelli Giuseppe, tenente colonnello, L. 3208.

Ficcardo Donato, guardia carceraria, L. 682,50 — Gandolfo Diego 1° capitano commissario, L. 2102 — Mazza Teresa, ved. Meneghello, L. 613,33 — Pannocchia Luisa, ved. Michel, L. 919,33 — Torchi Giovanni, maresc. magg., L. 1762,95 — Sergi Pasquale maresc. magg. RR. CC., L. 1315,20 — Girana Angelo, capitano vascello, conferma di pensione — Varone Nicolò, capit. RR. CC., L. 3511 — Grillo Faustino, colonn. distretto, L. 633 più L. 5415 — Eydallin Felice, ten. colonn., L. 2742 — Bucchianico Giuseppe, capitano R. Equipaggi, L. 3105 — Azzimonti Primo, ten. colonn, fant., L. 4377 — Asigliano Roberto, capit. artigl., L. 1627 — Scalabrini Teresa ved. Branchini, L. 673 — Buila Domenica vedova Calabresi, L. 300 — Fumagalli Amalia ved. Grande, L. 517,50 — Cattaneo Teresita ved. Molini, L. 1009,66 — Del Buono Angelo, guardia carceraria, L. 1560 — Carassi David, maresciallo guardie di città, 2346,80 — Di Girolamo Luigi, maresc. magg., L. 1762,95 — Cangianiello Gabriele, maresc. RR. CC., L. 934,40 — Catirone Vito, guardia carceri, L. 1200 — Antuori Enrico, colonn. fant., L. 4948 — Russo Carlo, maresc. guardie città, L. 2254 80 — Raso Pasquale, capo macch. marina, L. 4080.

Depetris Bartolomeo, maggior generale, L. 6444 — Tiana Salvatore, ten. colon fant., L. 3656 — Gallois Francesca ved. Odiara, L. 533,33 — Riboni Maria ved. Genna, L. 1324,66 — Tisner Augusto, ten. colonn. suss., L. 4395 — Cosmacini Michele, comandante agenti custodia, L. 2356 — Cavalieri Angelo, maggior

generale, L. 3814 — Pintiricci Alessandro, appuntato RR. CC. L. 759,49 — Fantaguzzi G. Battista, maresc. RR. CC., L. 1609,65 — Mietti Aldebrando, maresc. guardie città, L. 1905 — Giraldo Giovanni, maresc. RR. CC., L. 1534,20 — Tria Francesco, brigadiere guardie città, L. 2178,89.

Casilli Goffredo, maresc. guardie città, L. 1540,08 — Lo Secco Gaetana ved. Racioppa, L. 400 — Colonna Biase, maresc. maggiore, L. 2557,92 — Porcelli Alceste, colonn. fanteria, L. 5156 — Rizzo Raffaele, agente custodia, L. 1452,75 — Ambrosino Rosa vedova Grandis, L. 346,66 — Ricco Concetta ved. Beltrami, L. 224 — Perrone Edoardo, guardia di città, L. 346,67.

Adunanza del 25 luglio 1918.

Pensioni civili.

Giacoagli Anna, ved. Zamonte, L. 285,33 — Costa Giuseppe, cancelliere, L. 2743 — Barone Angela, ved. Brovelli (indennità), lire 3415 — Falcioni Virginia, ved. Mariani (indennità), L. 3955 — Tietze Giuseppe, prof. liceo, L. 4575 — Tonietti Barbara, vedova Pisani, L. 266,33 — Natullo Concetta, ved. Palomba, L. 333,33 — Serazzi Ellea, ved. De Marchis, L. 1062,66 — Caio Giovanna, ved. Nava, L. 1112,66 — Mazza Angelo, uff. poste, L. 1969 — Grange Rosa, ved. Menzo, L. 353,33 — Martini Filippo, commesso (indennità), L. 1879 — Angeli Giuseppe, applicato, L. 1452 — Zucca Giuseppe, 1° ag. imp., L. 2377.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Per il VI prestito nazionale. — Le notizie che pervengono da tutte le città del Regno, segnano un continuo, nobile crescendo nelle sottoscrizioni, che a Genova e Sampierdarena, l'altroieri, ascendevano a L. 851.987.000. A Bologna, nei giorni 2 e 3, sono state sottoscritte L. 9.450.000, che, con quelle precedentemente versate, si raggiunse la somma di L. 706.116.100. A Lecce e provincia si raggiunse la somma di 160 milioni di lire.

Si moltiplicano nobili esempi nelle sottoscrizioni. A Lentini l'onorevole Gius. Luigi Beneventano ha versato, per la sottoscrizione, un milione di lire.

L'Ambasciata del Belgio comunica:

Sembra che si sia sparsa in Italia la voce che il Ministero delle colonie belga non intenda più arruolare per l'avvenire medici italiani pel Congo.

Poichè tale notizia è destituita di ogni fondamento, l'Ambasciata del Belgio è incaricata di smentirla.

L'Amministrazione del Congo, che fu sempre oltremodo soddisfatta degli eccellenti servizi resi alla colonia dai medici italiani, continuerà con piacere a ricorrere ad essi ogni volta se ne presenterà l'occasione.

Si ritiene opportuno a questo proposito richiamare l'attenzione dei medici italiani sull'importante aumento apportato agli stipendi dei medici, in servizio al Congo. Lo stipendio iniziale, che prima era di 12.000 franchi belgi fu portato a 15.000 franchi, ai quali si aggiunge una indennità caroviveri di 2400 franchi. Inoltre i medici, inviati in posti ove non potrebbero farsi una clientela privata, potranno ricevere una indennità di gabinetto di 2000 franchi, ciò che porterebbe lo stipendio iniziale a 19.400 franchi.

I medici possono inoltre ottenere gli aumenti di stipendio e le promozioni previste dal regolamento.

Il ministro delle colonie arruola anche, come capi di posti ausiliari, laureandi in scienze o in medicina. Questi dovranno fare un anno di studi complementari presso la scuola di medicina tropicale a Bruxelles ricevendo, durante tale periodo, una indennità.

Le richieste di informazioni e le domande d'arruolamento devono essere indirizzate al ministro delle colonie belga a Bruxelles.

TELEGRAMMI "STEFANI",

VARSAVIA, 2. — Le nuove proposte di pace da parte della Russia bolscevica vengono dall'opinione pubblica e dalla stampa giudicate come un mezzo per prendere tempo a preparare la grande offensiva contro la Polonia.

Nelle proposte stesse, dicono i giornali, non vi è nulla di concreto, ma solamente della fraseologia di propaganda, che tende piuttosto a creare dissensi tra la Polonia e l'Intesa, parlando perfino di autodecisione di popoli.

I bolscevichi propongono come linea di confine quella che è la linea presente di armistizio.

WASHINGTON, 3. — Non si crede negli ambienti del Senato che l'accordo relativo alla nuova presentazione al Senato del trattato di pace significhi che i capi partito pensino che una decisione sia facilmente e definitivamente presa intorno al trattato stesso.

Si prevede che un accordo potrebbe subito intervenire su alcuni punti secondari, ma i senatori sono meno ottimisti nei riguardi dell'art. 10 che si riferisce alla dottrina di Monroe.

VIENNA, 3. — A proposito della notizia che la Croce rossa italiana sarebbe disposta a ricoverare 600 bambini viennesi, il *Neue Tag* scrive che la città di Vienna sarà grata nel modo più cordiale e sincero alla Croce rossa italiana per i soccorsi Reali apprestati ai bambini viennesi.

L'Italia è il primo, e fino ad ora anche l'unico, fra gli Stati nemici che ha messo le opere di filantropia e di riconciliazione al posto dell'ostilità e della distruzione.

La Croce rossa italiana ha agito non soltanto in nome dei suoi alti ideali, ma anche in nome di tutto il mondo civile.

BARCELLONA, 3. — È scoppiata una bomba a Tarrosa, provincia di Barcellona, davanti alla porta del domicilio del presidente dell'Unione monarchica che era stato delegato al Congresso del lavoro che si è tenuto recentemente a Washington.

MARSIGLIA, 3. — Clémenceau è arrivato stamane.

Egli si è imbarcato sul *Lotus*, che è partito nel pomeriggio.

PARIGI, 3. — Il Consiglio degli ambasciatori ha approvato il testo della nota che sarà comunicata alla Germania, circa la consegna dei colpevoli di delitti di guerra.

Il Consiglio ha preso quindi cognizione del progetto della nota che sarà indirizzata all'Olanda in risposta alla sua ultima comunicazione relativa all'estradizione dell'ex-Kaiser. La nota sarà sottoposta all'approvazione dei capi di Governo prima di essere consegnata all'Olanda.

PARIGI, 3. — L'*Echo de Paris* ha da Berlino: Cinque incrociatori tedeschi saranno prossimamente consegnati agli alleati, in conformità del trattato di pace. Tale consegna sarà effettuata, non dalla marina da guerra tedesca, ma dall'amministrazione imperiale di liquidazione.

Le navi saranno condotte da equipaggi presi dalla marina mercantile. Questa amministrazione, incaricata della liquidazione del materiale da guerra, ha già preso possesso dei cinque incrociatori.

TRIPOLI, 3. — Seek Sof, capo influente della Cabila di Mehamit del Gebel, mancava da Tripoli da 15 anni, quando venne a conferire con Regiep Pascià. Dal 1911 il Governo cercò di averlo amico ma egli si mantenne quasi sempre contro di noi.

Ora la promulgazione dello Statuto lo ha avvicinato, decidendolo a venire a fare atto di omaggio al governatore.

Egli è ora giunto ed ha attestato la sua devozione dichiarandosi pronto a collaborare in ogni modo per l'applicazione dello Statuto.

Il governatore Menzinger ha dato in suo onore una colazione.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*